

DISERZIONE. — Nella Marina da Guerra, in tempo di pace, l'assenza ingiustificata di un militare dalla nave o dalla sua destinazione a terra, qualora si protragga fino a quattro giorni e cinque notti, viene qualificata come **diserzione**. Però il Comando può in speciali circostanze, dichiarare **diseritore** un militare dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata.

Il militare mancante alla partenza della nave viene sempre dichiarato **diserfore**.

In tempo di guerra è dichiarato **diseritore** colui che manchi a due chiamate o appelli consecutivi; può esserlo anche il militare che manchi ad una sola chiamata.

Il Codice Penale Militare Marittimo distingue la **diserzione** nel Regno da quella all'estero, e punisce più gravemente la seconda. La pena minima per la **diserzione** nel Regno, in tempo di pace, è di un anno di reclusione militare.

Per i borghesi componenti gli equipaggi delle navi da commercio, il Codice della Marina Mercantile contempla il reato di **diserzione** in tempo di pace come in tempo di guerra. Le ragioni di ciò sono evidenti:

1) Il bisogno di considerare indispensabile a bordo ognuno dei componenti l'equipaggio, qualunque sia il grado d'importanza del suo incarico.

Tale indispensabilità nasce dal criterio industriale che informa l'organizzazione della Marina Mercantile, per cui ogni equipaggio è formato col numero di marittimi strettamente necessario allo svolgimento dei servizi. Inoltre il contratto d'arruolamento costituisce un serissimo impegno che non si può impunemente sciogliere.

2) Il conseguente gravissimo disagio in cui la nave viene a trovarsi specialmente all'estero, quando è obbligata a sostituire rapidamente i marittimi mancanti con degli individui generalmente non desiderabili.

È reo di **diserzione** qualunque individuo dell'equipaggio d'una nave mercantile (Ufficiale, sottufficiale o semplice marittimo) che, tanto nello Stato quanto all'Estero, senza autorizzazione dell'Autorità Marittima o Consolare, abbandona la nave, oppure non si reca a bordo di essa dopo aver firmato il contratto d'arruolamento. All'estero il reato esiste anche quando, pur essendo cessato l'arruolamento, l'Autorità Consolare abbia rifiutato l'autorizzazione di sbarco.

Il **diseritore** viene punito con la detenzione da tre a sei mesi se la **diserzione** è avvenuta nello Stato; da sei mesi ad un anno se all'estero: queste pene sono aumentate di uno o due gradi quando la **diserzione** ha luogo nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione di gran cabotaggio (vedi « cabotaggio »). In ogni caso il **diseritore** incorre nella multa di lire cinquanta a lire duecento, che è devoluta per intero alla Cassa degli Invalidi della Marina Mercantile.

Quando la **diserzione** ha luogo di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio sarà considerata **complotto**, e la pena aumentata di uno o due gradi (vedi « complotto »).

DISIMPEGNARE. — Liberare oggetti o cordami da altra corda che si è avvolta ad essi impedendo il loro libero uso.

DISINCAGLIARE. — Liberare una nave la cui chiglia si è posata od incastrata in una secca o bassofondo.

DISLOCAMENTO. — Il peso della massa d'acqua spostata, dislocata, dalla parte immersa dello scafo d'una nave. Equivale al peso totale della nave e del suo carico, e noi Italiani lo misuriamo in tonnellate metriche (da chilogrammi mille). Gli Inglesi lo esprimono in tonnellate da 1016 chilogrammi.

Le cifre dei **dislocamenti** hanno un più frequente uso nella designazione e classificazione delle navi da guerra, per le quali non esiste il concetto di capacità di carico. Perciò